



COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

Via Roma 9 – 28070 Terdobbiate - Tel. (+39) 0321.84710 – Fax (+39) 0321.84715

Email: info@comune.terdobbiate.no.it; PEC: terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it;

Codice fiscale 00545720039 - Partita Iva 02268620032

SERVIZIO SEGRETERIA

Determina n. 130 del 06.09.2024

OGGETTO: Indennità di fine mandato del Sindaco. Provvedimento di liquidazione e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

RICHIAMATO il decreto sindacale n.5/2024 del 01.08.2024, con il quale il Sindaco, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Segreteria;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 82, comma 8, a mente del quale *“la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23/8/1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri: ...omissis... f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.omissis...”*;

VISTO il Regolamento approvato con D.M. 4/4/2000, n. 119, recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 82 sopra citato, ed in particolare l’art. 10 secondo il quale a fine mandato l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno;

VISTO l’art. 1 commi 583 - 585 della legge. 234/2021 e successivi adempimenti ad incremento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori a decorrere dall’anno 2022;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 5/6/2000 che, sull’argomento, dispone: *“L’indennità di fine mandato ai sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, fermo restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all’anno”*;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 28/06/2006, confermativa di quanto disposto dalla citata circolare n. 5/2000;

VISTO il parere del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali prot. n. 15900/TU/00/82 che specifica che l’emolumento di fine mandato va calcolato avendo riguardo all’importo dell’indennità di funzione di concreto erogata per ogni singolo anno di mandato, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno;

VISTO, infine, l’art. 1, comma 719, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2017) che testualmente dispone: *“L’indennità di fine mandato prevista dall’art. 10 del regolamento di cui al*

Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4/4/2000, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.";

PRESO ATTO, quindi, che il vigente ordinamento prescrive che l'indennità di fine mandato del Sindaco sia pari ad un'indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, commisurata al compenso effettivamente corrisposto, e ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno e/o per periodi con riconoscimento di indennità di carica in misura ridotta;

CONSIDERATO che l'indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del mandato amministrativo, anche in caso di rielezione;

PREMESSO che con le elezioni amministrative del 8-9/6/2024 e il successivo scrutinio il giorno 10/6/2024 si è concluso il mandato amministrativo 2019/2024;

VISTO il verbale con il quale l'Ufficio centrale ha proclamato il Sindaco risultato eletto a seguito delle elezioni amministrative del 8-9/2024, Sig. Savoini Alessandro, verbale chiuso e sottoscritto il 10/06/2024;

ACCERTATO che la proclamazione del nuovo Sindaco risulta effettuata in data 10/06/2024;

CONSIDERATO che quale momento iniziale da prendere a riferimento nel calcolo dell'indennità in questione, il capo dell'amministrazione locale diventa tale a seguito della proclamazione conseguente all'elezione diretta e, pertanto, quale termine finale del periodo di riferimento del trattamento di fine mandato, assume rilievo il giorno antecedente la proclamazione del nuovo sindaco (cfr. Bollettino Interazione n. 15 del 16/05/2014);

DATO ATTO che, in applicazione delle suddette norme ed interpretazioni, al Sindaco uscente Sig. Merisi Domenico, per il periodo dal 27/05/2019 al 09/06/2024, compete una indennità di fine mandato lorda di Euro 7.836,99 come di seguito determinata:

anno 2019	periodo 27/05-31/12/2019	557,77
anno 2020	periodo 1/1-31/12/2020	929,62
anno 2021	periodo 1/1-31/12/2021	1.439,62
anno 2022	periodo 1/1-31/12/2022	1.906,26
anno 2023	periodo 1/1-31/12/2023	2.032,44
anno 2024	periodo 1/1-9/6/2024	971,28

Sul trattamento di fine mandato è dovuta l'IRAP dell'8,5% per un importo dovuto pari ad Euro 666,14;

RICORDATO che il trattamento di fine mandato è qualificato come reddito assimilato a lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1), lett.g), del TUIR e rientra tra i redditi tassati separatamente ai sensi dell'art. 17, lett. a) del TUIR approvato con D.P.R. 917/1986;

DATO ATTO che i capitoli n. 10010 "Indennità di carica al sindaco ed agli assessori ed ai consiglieri" e n. 10015 "IRAP Amministratori Comunali" del bilancio 2024/2026 esercizio 2024 presentano la necessaria disponibilità;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare la somma già stanziata sul cap. 10010 "Indennità di carica al sindaco ed agli assessori" del Bilancio 2024, somma pari ad € 7.836,99 per la liquidazione dell'indennità di fine mandato relativa al periodo dal 26/05/2019 al 09/06/2024 al Sindaco uscente Sig. Merisi Domenico;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 24 del 18.12.2023, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026.";

- C.C. n. 29 del 18.12.2023, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2024-2026.”;
- G.C. n. 7 del 14.03.2024, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “APPROVAZIONE PIAO 2024-2026”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Responsabile esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell’esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso,

DETERMINA

1. DI QUANTIFICARE in € 7.836,99 l’indennità di fine mandato spettante al Sindaco così come previsto dall’art. 10 del D.M. n. 119/2000, relativa al periodo dal 27/05/2019 al 09/06/2024 e in € 666,14 l’Irapp da versare alla Regione Piemonte;
2. DI IMPEGNARE a tal fine la somma complessiva di € 8.503,13 come segue:
 - ☐ € 7.836,99 a titolo di Indennità di fine mandato - Voce di bilancio 10010 “Indennità di carica al sindaco ed agli assessori”;
 - ☐ € 666,14 a titolo di IRAP - Voce di bilancio 10015 “Imposta regionale su attività produttive (IRAP) a carico del comune”
3. DI DARE ATTO che il trattamento di fine mandato è soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), con le modalità dell’art. 19, comma 2-bis) del TUIR approvato con D.P.R. n. 917/86;
4. DI DARE ATTO che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile entro il 31.12.2024;
5. DI LIQUIDARE l’indennità di fine mandato come precedentemente determinata sulla mensilità di settembre 2024;
6. DI DARE ATTO che:
 - non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art.2 L.266/2002;
 - si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11;
 - il presente atto è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013 ma non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.
7. DI ATTIVARE ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art.153 comma, 5 del medesimo D.lgs.

Il Responsabile del Servizio
F.to Paolo Pampuri

=====

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RILASCIA

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti.

Terdobbiate, 06.09.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL SINDACO

F.to Savoini Alessandro